

*Rag. Massimo Salvi  
Dott. Fabrizio Giglio  
Dott. Tonino Alferi*

*salvi@studiosga.it  
giglio@studiosga.it  
alferi@studiosga.it*

# *Circolari per la clientela*

## **Emissione fatture elettroniche 2021 I nuovi codici “natura” per operazioni senza indicazione dell’Iva**

CIRCOLARI PER LA CLIENTELA

NUMERO 11 – 29 DICEMBRE 2020

## Nuovi codici “natura” per operazioni senza indicazione dell’Iva

### Sostituzione dei vecchi codici N2, N3, N6

L’Agenzia delle Entrate, a decorrere dall’**1.1.2021**, ha previsto diverse modifiche relativamente ad alcuni codici da utilizzare per l’emissione di fatture elettroniche, in particolare, sono stati introdotti **nuovi codici dettaglio** relativi alla **“Natura” dell’operazione**.

Si precisa che la “Natura” dell’operazione va specificata in presenza di **un’operazione senza indicazione dell’IVA**.

In particolare, sono stati maggiormente **dettagliati** i codici indicanti la “Natura” delle seguenti operazioni:

- non soggette IVA → (vecchio codice **N2**);
- non imponibili → (vecchio codice **N3**);
- in reverse charge → (vecchio codice **N6**);

Di seguito, proviamo a schematizzare quanto indicato nelle Specifiche tecniche fornite dall’Agenzia delle Entrate:

#### **Codice N1** **operazioni Escluse ex art. 15**

Il codice va utilizzato per le **operazioni escluse** ai sensi dell’art. 15, DPR n. 633/72. In particolare, va utilizzato per:

- ✓ le somme dovute a titolo di interessi moratori / penalità per ritardi / altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario / committente
- ✓ i beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali (tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota IVA più elevata)
- ✓ le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate.

### 🚩 Codice N2.1

#### operazioni Non soggette ex artt. da 7 a 7-septies

Il codice va utilizzato per le operazioni **non soggette ad IVA per carenza del requisito della territorialità** di cui agli artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72, per le quali la relativa fattura va emessa ai sensi dell'art. 21, comma 6-bis, DPR n. 633/72.

- ✓ operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori dell'IVA in un altro stato UE
- ✓ in fattura deve essere riportata la dicitura *"inversione contabile"* (o *"reverse charge"*)
- tali operazioni sono riepilogate a rigo VE34 del mod. IVA
- non risulta più utilizzabile il codice N6 (soppresso dall'1.1.2021).

### 🚩 Codice N2.2

#### operazioni Non soggette (altri casi)

Il codice è utilizzabile, ad esempio, per le seguenti fattispecie:

- ✓ fatture emesse da un contribuente forfetario;
- ✓ operazioni c.d. "monofase" ex art. 74, DPR n. 633/72 (ad esempio, editoria)
- ✓ quota non soggetta (60%) cessione autoveicoli acquistati con IVA detratta nella misura del 40%.

### 🚩 Codice N3.1

#### operazioni Non imponibili - esportazioni

Il codice va utilizzato in caso di esportazioni di beni ex art. 8, comma 1, lett. a), b) e b-bis), DPR n. 633/72, tra le quali sono ricomprese anche:

- ✓ le esportazioni di beni dirette e triangolari, eseguite mediante trasporto/spedizione di beni fuori dall'UE, a cura o a nome del cedente, risultanti dalle dichiarazioni doganali (**art.8, comma 1, lett. a**)
- ✓ le cessioni all'esportazione effettuate a soggetti non residenti che provvedono al trasporto/spedizione fuori dalla UE entro 90 giorni dalla consegna (**art.8, comma 1, lett. b**)
- ✓ le cessioni all'esportazione fuori dalla UE entro 180 giorni dalla consegna effettuate nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche in attuazione di finalità umanitarie (**art.8, comma 1, lett. b-bis**)
- ✓ le cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto/spedizione fuori dall'UE ex art. 50-bis, comma 4, lett. g), DL n. 331/93.
- tali operazioni sono riepilogate a rigo VE30, campo 2 del mod. IVA.

### ✚ **Codice N3.2** **operazioni Non imponibili – cessioni intraUE**

Il codice va utilizzato in caso di cessioni intraUE ex art. 41, DL n. 331/93, tra le quali sono comprese:

- ✓ l'ipotesi in cui il cedente nazionale consegna i beni per conto del proprio acquirente UE in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza di quest'ultimo (triangolare UE promossa da soggetto di altro Stato UE);
  - ✓ l'ipotesi di cessione di beni da parte di un soggetto nazionale che fa consegnare gli stessi dal proprio fornitore UE al proprio cessionario di un altro Stato membro ivi designato al pagamento dell'imposta (triangolare UE promossa da soggetto passivo nazionale);
  - ✓ le cessioni intraUE di beni prelevati da un deposito IVA con spedizione in altro Stato UE ex art. 50-bis, comma 4, lett. f), DL n. 331/93;
  - ✓ le cessioni intraUE di prodotti agricoli ed ittici, anche se non compresi nella Tabella A, parte I, DPR n. 633/72, effettuate da produttori agricoli ex art. 34, DPR n. 633/72;
  - ✓ le cessioni di beni ex art. 58, comma 1, DL n. 331/93, ossia, nei confronti di soggetti passivi nazionali, eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni in altro Stato UE a cura o a nome del cedente nazionale.
- tali operazioni sono riepilogate a rigo VE30, campo 3 del mod. IVA.

### ✚ **Codice N3.3** **operazioni Non imponibili – cessioni verso San Marino**

Il codice va utilizzato in caso di cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi.

- tali operazioni sono riepilogate a rigo VE30, campo 4 del mod. IVA.

### ✚ **Codice N3.4** **operazioni Non imponibili - assimilate alle cessioni all'esportazione**

Il codice va utilizzato in caso di operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione

- ✓ cessioni di navi (**art.8-bis DPR n. 633/72**)
  - ✓ per i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, ad esempio i trasporti di persone eseguiti sia in territorio italiano che estero (**art. 9, DPR n. 633/72**);
  - ✓ operazioni effettuate nei confronti dello Stato del Vaticano.
- tali operazioni sono riepilogate a rigo VE30, campo 5 del mod. IVA.

Il codice va utilizzato anche per alcuni **documenti integrativi**, inviati dal committente debitore dell'imposta. Ad esempio:

- ✓ dal committente per acquisti di servizi non imponibili da prestatore estero trasmessi con
  - tipo documento TD17 (integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall'estero),
  - tipo documento TD18 (integrazione fattura da reverse charge estero riferito ad acquisti non imponibili ai sensi dell'art. 42, DL n. 331/93)
- per acquisti esenti, ai sensi dell'art. 42, DL n. 331/93 va utilizzato il codice N4.

### ✚ **Codice N3.5** **operazioni Non imponibili a seguito di dichiarazione di intento**

Il codice va utilizzato in caso di operazioni non imponibili effettuate nei confronti di **esportatori abituali** che hanno rilasciato la **dichiarazione d'intento**.

- tali operazioni sono riepilogate a rigo VE31 del mod. IVA.
- ✓ Il codice va utilizzato anche dal cessionario esportatore abituale che utilizza il plafond, ad esempio, nei seguenti casi:
  - tipo documento TD18, integrazione per acquisto intraUE di beni;
  - tipo documento TD23, estrazione beni da un deposito IVA introdotti ex art. 50, comma 4, lett. c), DL n. 331/93.

### ✚ **Codice N3.6** **altre operazioni Non imponibili che non concorrono alla formazione del plafond**

Il codice va utilizzato in caso di fattura per:

- ✓ cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale;
  - ✓ cessioni a soggetti domiciliati / residenti fuori dall'UE ex art. 38-quater, comma 1, DPR n. 633/72;
  - ✓ cessioni di beni destinati ad essere introdotti in un deposito IVA ex art. 50-bis, comma 4, lett. c), DL n. 331/93;
  - ✓ cessioni di beni e prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni custoditi in un deposito IVA ex art. 50-bis, comma 4, lett. e) ed h), DL n. 331/93;
  - ✓ trasferimenti di beni da un deposito IVA ad un altro ex art. 50-bis, comma 4, lett. i), DL n. 331/93.
- tali operazioni sono riepilogate a rigo VE32 del mod. IVA.

Il codice va utilizzato anche dal cessionario, ad esempio, nei seguenti casi:

- ✓ tipo documento TD18, integrazione per acquisto intraUE di beni con introduzione in un deposito IVA;
- ✓ tipo documento TD19, integrazione per acquisto da cedente estero di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA oppure per acquisto da cedente estero di beni all'interno del deposito IVA.

#### **Codice N4** **operazioni Esenti**

Il codice va utilizzato per evidenziare le operazioni

- ✓ esenti ex art. 10, DPR n. 633/72.
- ✓ in caso di acquisto intraUE esenti effettuato ai sensi dell'art. 42, DL n. 331/93

#### **Codice N5** **operazioni in Regime del margine con IVA non esposta**

Il codice va utilizzato in caso di fatture relative ad operazioni per le quali

- ✓ si applica il regime dei beni usati ex art. 36, DL n. 41/95 (ad esempio, cessione di autovettura usata);
- ✓ le agenzie di viaggio emettono fatture senza separata indicazione dell'imposta (ex art. 74-ter, DPR n. 633/72)

#### **Codice N6.1** **operazioni con Inversione contabile per cessione di rottami**

Il codice va utilizzato in caso di

- ✓ cessioni in Italia di rottami ed altri materiali di recupero di cui all'art. 74, commi 7 e 8, DPR n. 633/72.
- tali operazioni sono riepilogate a rigo VE35, campo 2 del mod. IVA

#### **Codice N6.2** **operazioni con Inversione contabile per cessione di oro e argento**

Il codice va utilizzato in caso di

- ✓ Cessione di oro da investimento nonché di oro e argento puro ai sensi dell'art. 17, comma 5, DPR n. 633/72
- tali operazioni sono riepilogate a rigo VE35, campo 3 del mod. IVA

#### **Codice N6.3** **operazioni con Inversione contabile per subappalto nel settore edile**

Il codice va utilizzato in caso di

- ✓ Cessione di oro da investimento nonché di oro e argento puro ai sensi dell'art. 17, comma 5, DPR n. 633/72
- tali operazioni sono riepilogate a rigo VE35, campo 3 del mod. IVA

- ✓ Il codice va utilizzato in caso di prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori senza addebito dell'imposta ai sensi dell'art. 17, comma 6, lett. a), DPR n. 633/72.

- tali operazioni sono riepilogate a rigo VE35, campo 4 del mod. IVA

#### **Codice N6.4**

##### **operazioni con Inversione contabile per cessione di fabbricati**

Il codice va utilizzato in caso di

- ✓ cessioni di fabbricati / porzioni di fabbricato per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell'art. 17, comma 6, lett. a-bis), DPR n. 633/72.

- tali operazioni sono riepilogate a rigo VE35, campo 5 del mod. IVA

#### **Codice N6.5**

##### **operazioni con Inversione contabile per cessione di tel. cellulari**

Il codice va utilizzato in caso di

- ✓ cessioni di telefoni cellulari per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell'art. 17, comma 6, lett. b), DPR n. 633/72.

- tali operazioni sono riepilogate a rigo VE35, campo 6 del mod. IVA

#### **Codice N6.6**

##### **operazioni con Inversione contabile per cessione di prodotti elettronici**

Il codice va utilizzato in caso di

- ✓ cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell'art. 17, comma 6, lett. c), DPR n. 633/72.

- tali operazioni sono riepilogate a rigo VE35, campo 7 del mod. IVA

#### **Codice N6.7**

##### **operazioni con Inversione contabile per prestazioni del comparto edile e settori connessi**

Il codice va utilizzato in caso di

- ✓ prestazioni di servizi di pulizia / demolizione / installazione di impianti e di completamento relative a edifici per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell'art. 17, comma 6, lett. a-ter), DPR n. 633/72.

- tali operazioni sono riepilogate a rigo VE35, campo 8 del mod. IVA

## **Codice N6.8** **operazioni con Inversione contabile per operazioni nel settore energetico**

Il codice va utilizzato in caso di

- ✓ operazioni del settore energetico per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell'art. 17, comma 6, lett. d-bis), d-ter) e d-quater), DPR n. 633/72.
- tali operazioni sono riepilogate a rigo VE35, campo 9 del mod. IVA

## **Codice N6.9** **operazioni con Inversione contabile – altri casi**

Il codice va utilizzato in caso di

- ✓ **eventuali nuove tipologie di operazioni**, rispetto a quelle sopra elencate, per le quali è prevista l'applicazione dell'inversione contabile.
- tale codice non va utilizzato per le prestazioni a committenti UE per le quali va indicato il nuovo codice N2.1.

## **Codice N7** **operazioni con IVA assolta in altro Sstato UE**

Il codice va utilizzato in caso di operazioni soggette a modalità speciali di determinazione / assolvimento dell'IVA, ossia:

- ✓ vendite a distanza ex artt. 40, commi 3 e 4 e 41, comma 1, lett. b), DL n. 331/93;
- ✓ prestazioni di servizi di telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici ex artt. 7-sexies, lett. f) e g), DPR n. 633/72 e 74-sexies, DPR n. 633/72, in caso di adesione al MOSS.
- Se il contribuente, pur essendone esonerato, emette fattura con l'imposta dello Stato UE di residenza del consumatore finale, nei campi "Aliquota" e "Imposta" va riportato "0" e nel campo "Natura" il codice N7.

Comprendendo le possibili iniziali difficoltà applicative, restiamo in ogni caso a disposizione per quanto di nostra competenza.

Bergamo, 30 dicembre 2020